

Ministero del Lavoro -Direzione generale impiego
Circolare 15 luglio 1998 n. 92.
OGGETTO: Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98.

Sulla G.U. del 12/5/98, serie generale n. 108 e' stato pubblicato il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. Le nuove disposizioni, che si inquadrano nelle misure predisposte dal Governo per promuovere l'occupazione e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro anche mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzano gli impegni assunti dal Governo nei confronti delle parti sociali in occasione dell'Accordo per il lavoro (settembre '96). Esse definiscono in particolare: modalita' di attivazione dei tirocini medesimi, garanzie assicurative, tutorato e modalita' esecutive, lo schema tipo delle convenzioni, il valore dei corsi eventualmente realizzati, la loro durata, l'estensibilita' ai cittadini stranieri.

Per quanto riguarda, invece, le procedure di rimborso (art. 9), si rinvia a un decreto successivo del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, in cui si terra' conto dei limiti finanziari preordinati allo scopo, a valere sul Fondo per l'occupazione presso lo scrivente Ministero.

Preliminarmente va ribadito che i rapporti instaurati tra i datori di lavoro privati e pubblici, da un lato, e i giovani tirocinanti, dall'altro, non costituiscono un rapporto di lavoro (1, co. 2).

E' fatta salva l'efficacia delle convenzioni gia' stipulate ai sensi dell'art. 9 della L. 236/93, commi 14-18.

1. Modalita' di attivazione

I tirocini formativi e di orientamento sono promossi dai seguenti soggetti, anche associati tra di loro (cfr. art. 2):

1) agenzie regionali per l'impiego, sezioni circoscrizionali per l'impiego e, in questa prima fase di attuazione delle norme relative al decentramento delle competenze dallo Stato alle Regioni in materia di impiego fino al 31/12/98, le direzioni provinciali del lavoro e le direzioni regionali del lavoro;

2) Universita' e istituti di istruzione universitari statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici (MURST, Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Dipartimento per l'autonomia universitaria e degli studenti in grado di fornire i chiarimenti necessari);

3) provveditorati agli studi;

4) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale (Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione generale dell'Istruzione Professionale in grado di fornire i chiarimenti necessari);

5) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o di orientamento, nonche' centri operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'art. 17 della L. 24/6/97 n. 196. In

particolare, per quanto concerne la corretta individuazione di tali centri i competenti uffici della Regione e della Provincia potranno dare indicazioni circa la natura dei suddetti centri;

6) comunita' terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti. Anche in questo caso si raccomanda agli uffici in indirizzo di effettuare gli opportuni accertamenti presso i competenti uffici (regioni o altri uffici);

7) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle sopraindicate, sulla base di un'autorizzazione specifica, ferma restando la possibilità di revoca da parte della regione.

Il tirocinante è tenuto a:

svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
rispettare i regolamenti aziendali.

I soggetti che ospitano i tirocinanti sono tenuti:

a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
a designare il "responsabile aziendale" incaricato di seguire il tirocinante (anche il soggetto promotore individuerà, per parte sua, un tutor del tirocinante).

I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL oltre che per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice. Tali coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento (art. 3).

I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale di questo Ministero competente per territorio in materia di ispezione nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale (art. 5).

L'esperienza del tirocinante può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.

Qualora le esperienze si realizzino in una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati (art. 4).

2. Limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti

Per i limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti si rinvia a quanto esplicitato nel decreto medesimo, art. 1, punti a), b) e c), precisando che:

* per il punto a) le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5, possono inserire un tirocinante;

le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19, possono inserire fino a 2 tirocinanti contemporaneamente;

* per il punto c) le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, possono inserire tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente.

Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione è superiore o pari a 1/2.

3. Considerazioni generali

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, predisposta secondo il modello allegato al decreto medesimo, deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio (anch'esso allegato al decreto pubblicato in G.U.).

Per quanto attiene alla durata dei tirocini in base a quanto previsto all'art. 7 del decreto medesimo si ha:

a) una durata non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria;

b) una durata non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati, ivi compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità;

c) una durata non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita;

d) una durata non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita;

e) una durata non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del co. 1, art. 4 della L. 381/91, con l'esclusione dei soggetti individuati nel successivo punto f);

f) durata non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap. Le attività svolte nel corso dei tirocini (art. 6) possono avere valore di credito formativo e,

ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.

La normativa su richiamata (art. 8) si estende ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto dello scrivente Ministero di concerto con le altre amministrazioni interessate.